

proposta di legge n. 152

a iniziativa dei Consiglieri

ALTOMENI, BINCI, BRANDONI, PROCACCINI, MOLLAROLI

presentata in data 1° febbraio 2007

SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si propone di promuovere e sostenere il commercio equo e solidale sul territorio marchigiano, di darne una definizione chiara e di riconoscere l'importanza del ruolo nella società sia come importante realtà associativa e di volontariato, sia in quanto forma di cooperazione internazionale a favore dei paesi del sud del mondo.

Per Commercio equo e solidale (CES) si intende una forma di commercio alternativa alle logiche di puro profitto privato e di disuguaglianza che informano gli scambi commerciali con il sud del mondo. Questi paesi continuano ad essere considerati, principalmente, fornitori di materie prime. Instabilità dei prezzi delle materie prime, barriere commerciali e debito estero contribuiscono a bloccare le possibilità di miglioramento delle condizioni di vita di quei popoli, ed in particolare di milioni e milioni di produttori e lavoratori che le condizioni economiche relegano nello sfruttamento e nell'emarginazione. Il commercio equo è nato per battersi contro le ingiustizie e le iniquità del sistema economico mondiale, e vuole costituire un'alternativa concreta per tanti piccoli produttori del sud del mondo e per altrettanti consumatori delle aree a maggiore sviluppo. Esso si caratterizza infatti per la centralità e la trasparenza delle relazioni tra produttore, distributore, commerciante e consumatore finale.

I progetti di commercio equo e solidale favoriscono un giusto riconoscimento economico al lavoro dei contadini e degli artigiani del sud del mondo riuniti in cooperative basate su principi democratici. Gli stessi progetti prevedono anche il sostegno alla realizzazione di strutture sociali per le comunità in cui operano i lavoratori (scuole, ambulatori, infrastrutture...). Le centrali di importazione, da parte loro, si impegnano a pagare prezzi fissi prestabiliti, a mantenere almeno per alcuni anni una continuità nei rapporti commerciali per favorire la pianificazione degli investimenti da parte dei produttori, e spesso anticipano i pagamenti già al momento dell'ordine per evitare che i produttori debbano indebitarsi per avviare la produzione. Le Botteghe del Mondo (i negozi che vendono esclusivamente o principalmente prodotti del CES) si caratterizzano per il loro essere prevalentemente basati sul lavoro volontario, e per essere non solo spazi commerciali, ma anche luoghi di informazione e diffusione di consapevolezza rivolti ai consumatori.

Oltre a garantire qualità, rispetto dell'uomo e dell'ambiente per i suoi prodotti, il commercio equo e solidale è infatti un canale privilegiato per avvicinarsi alla cooperazione internazionale, all'associazionismo locale, così come alla finanza

etica, al microcredito, al turismo responsabile, ai gruppi di acquisto solidale, all'economia solidale e in generale ad uno stile di consumo sobrio e critico.

Si tratta di tematiche diverse tra loro quanto affini nelle linee di fondo: la solidarietà, l'equità, la giustizia sociale ed economica, il rispetto dell'ambiente, l'educazione alla pace, alla mondialità e la tutela dei diritti. La finanza etica si occupa del finanziamento delle attività di tipo imprenditoriale di promozione umana, sociale e ambientale alla luce della valutazione etica ed economica del loro impatto su società e ambiente; il microcredito è, invece, uno strumento economico che permette alle persone in situazione di povertà ed emarginazione di avere accesso a servizi finanziari, che solitamente sono appannaggio esclusivo dei maggiormente abbienti; il turismo responsabile rappresenta un movimento che tende, impegnandosi sia sul piano culturale che nell'organizzazione di viaggi, a rendere più equo e sostenibile il turismo moderno, spesso responsabile di gravi squilibri economici ed ambientali; il consumo critico e consapevole persegue lo sviluppo di una capacità critica negli acquisti attraverso un atteggiamento responsabile e consapevole, che spinge ad acquistare non solo sulla base del prezzo e della qualità ma anche della provenienza dei prodotti e del comportamento delle imprese produttrici, privilegiando quelle che rispettano l'uomo, l'ambiente e il mercato; i gruppi di acquisto solidale sono insieme di consumatori che si organizzano tra loro per mettere in pratica i principi del consumo critico; l'economia solidale rappresenta una definizione che raggruppa tutte quelle attività economiche basate, anziché sui principi della concorrenza, della competizione e del profitto privato, su quelli della cooperazione e del rispetto di criteri sociali e ambientali.

La Comunità europea già da diversi anni, con diversi atti, ha invitato gli Stati membri a promuovere il commercio equo e solidale ed entrambi i rami del Parlamento italiano hanno approvato mozioni il cui obiettivo è favorire l'impegno delle istituzioni nella promozione del CES. La Regione Marche, oltre a riconoscere il commercio equo e solidale nella propria legge sulla cooperazione internazionale, diritti umani e pace, ha già in passato votato documenti di sostegno a questa iniziativa.

La Regione Marche si prefigge tramite la presente proposta di legge di dare una definizione chiara dei prodotti e dei soggetti che caratterizzano la realtà del commercio equo e solidale, garantendo la trasparenza e la correttezza delle modalità produttive e delle prassi operative ed organizzative attuate nelle Marche e nei paesi del sud del

mondo da parte delle organizzazioni marchigiane. In tal modo la presente proposta di legge vuole rispondere ad una esigenza di chiarezza e di inquadramento giuridico nei confronti di un fenomeno in progressiva crescita, non solo economica, che rappresenta un universo variegato al cui interno gravitano associazioni, di volontariato e non, cooperative, consorzi e botteghe.

Nella regione Marche esistono oggi 17 Botteghe del Mondo, riunite in tre organizzazioni di cui una impegnata anche in rapporti diretti di importazione da produttori del sud del mondo. Per monitorare e riconoscere un fenomeno in continua evoluzione la presente proposta legge prevede l'istituzione di un albo regionale con criteri precisi per l'iscrizione. Prevede inoltre l'istituzione di un coordinamento tra i soggetti iscritti all'albo al fine di monitorare le previsioni della presente proposta e di collaborare con la Giunta nella sua attuazione.

Al fine di sostenere e promuovere il commercio equo e solidale nelle Marche la presente proposta si muove in due direzioni:

- 1) favorire la diffusione e l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale fra i privati e tra gli enti pubblici, a partire dallo stesso Ente Regione, ma comprendendo anche gli altri enti presenti sul territorio, sia attraverso la stipula di convenzioni con gli enti iscritti all'albo regionale che nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata attraverso l'acquisto di prodotti del commercio equo e solidale;
- 2) incoraggiare, attraverso appositi bandi e contributi, i soggetti del commercio equo e solidale a incrementare una progettualità che valorizzi appieno le proprie capacità e competenze professionali per l'elaborazione e la realizzazione di azioni ed interventi rivolti sia alle popolazioni del sud del mondo che alla popolazione marchigiana, attraverso concreti progetti economici o iniziative educative, culturali e di sensibilizzazione, quali interventi didattici nelle scuole, gruppi di sensibilizzazione territoriale, attivi-

tà di formazione, eventi e campagne di informazione pubblica sui temi legati all'economia solidale.

Nell'ottica della sensibilizzazione sul commercio equo e solidale e sulle sue tematiche la presente proposta prevede l'istituzione della Giornata regionale del commercio equo e solidale come momento di incontro tra i soggetti facenti parte della rete, le istituzioni ed i cittadini.

L'articolo 1 indica le finalità della legge in coerenza con i principi espressi dalla Regione stessa, dal Parlamento e dal Parlamento europeo.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 forniscono una definizione del commercio equo e solidale, delle organizzazioni che lo attuano, della filiera che lega questi soggetti e dei prodotti che ne sono oggetto. Tali definizioni partono dall'elaborazione che in questi anni è maturata all'interno del movimento del commercio equo e solidale italiano e delle organizzazioni che lo rappresentano.

L'articolo 6 istituisce l'albo regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale e ne disciplina il funzionamento.

L'articolo 7 istituisce il coordinamento regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale e ne definisce la composizione.

Gli articoli 8, 9, 10 stabiliscono le modalità e le tipologie di intervento della Regione a sostegno del commercio equo e solidale.

L'articolo 11 istituisce la Giornata regionale del commercio equo e solidale.

L'articolo 12 riconosce alle organizzazioni del commercio equo e solidale alcune agevolazioni commerciali già previste per altri soggetti.

L'articolo 13 fornisce una definizione dei progetti del commercio equo e solidale

Gli articoli 14, 15 e 16 fissano le modalità con cui la Regione Marche sostiene attivamente i progetti del commercio equo e solidale.

L'articolo 17 stabilisce una priorità per i prodotti del commercio equo e solidale nelle forniture dell'ente Regione, del Consiglio regionale e degli enti controllati.

L'articolo 18 detta le disposizioni di carattere finanziario.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in linea con i principi della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), con la risoluzione del Parlamento europeo 8 ottobre 1991 sul sostegno attivo ai piccoli coltivatori di caffè del sud del mondo mediante una politica mirata di approvvigionamento e di introduzione di tale prodotto nelle istituzioni comunitarie, con le risoluzioni del Parlamento europeo n. A3-0373/93 del 19 gennaio 1994 e n. 198/98/CE sul commercio equo e solidale, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di paesi impoveriti che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, in particolare, dirette a valorizzare attività produttive volte a consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale del modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

2. La Regione, per concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura del commercio equo e solidale, riconosce e sostiene le organizzazioni di commercio equo e favorisce la partecipazione della società ai progetti e agli interventi previsti dalla presente legge.

TITOLO I
Definizioni

Art. 2
(Il commercio equo e solidale)

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni o servizi di aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti requisiti:

- a) il pagamento di un prezzo equo;
- b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi

- processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
- c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
 - d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
 - e) la disponibilità da parte del committente al pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine (prefinanziamento) salvo il caso in cui il produttore rinunci espressamente a tale disponibilità.

Art. 3

(Le organizzazioni di commercio equo e solidale)

1. Le organizzazioni di commercio equo e solidale perseguono la giustizia economica e sociale operando per un modello economico e commerciale rispettoso delle persone e sostenibile per l'ambiente. Perseguono tali obiettivi attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. Fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono una relazione più diretta tra produttore e consumatore.

2. Sono organizzazioni di commercio equo e solidale i soggetti organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori.

3. Sono altresì organizzazioni di commercio equo e solidale le organizzazioni che commercializzano prevalentemente prodotti di cui all'articolo 5 purché accompagnati dai seguenti elementi:

- a) l'illustrazione al pubblico della ripartizione del prezzo tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva del bene o servizio (prezzo trasparente);
- b) dalla illustrazione dello stesso accordo di cui all'articolo 2;
- c) dalla indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
- d) da iniziative di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario nord/sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
- e) da attività di formazione degli operatori o dei produttori svolta in Italia o all'estero.

4. L'attività di commercializzazione di prodotti di cui all'articolo 5 deve essere prevalente rispetto alle altre attività indicate al comma 3.

5. In aggiunta ai requisiti di cui ai commi precedenti, le organizzazioni del commercio equo e solidale devono altresì essere iscritte ad un registro che certifichi l'appartenenza alla filiera integrale del commercio equo e solidale.

Art. 4

*(La filiera integrale
del commercio equo e solidale)*

1. Nella filiera integrale del commercio equo e solidale la relazione tra produttore e consumatore è mediata da organizzazioni indicate all'articolo 3.

2. Nella filiera integrale del commercio equo e solidale l'accordo di cui all'articolo 2 è sempre stipulato da organizzazioni di commercio equo e solidale.

Art. 5

(I prodotti del commercio equo e solidale)

1. Sono prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati, importati e distribuiti nella filiera integrale del commercio equo e solidale a norma degli articoli 2, 3 e 4.

2. Sono altresì prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati nella filiera di prodotto a norma dell'articolo 2, quando siano certificati da parte di un ente di certificazione autonomo, che abbia per scopo sociale la certificazione esclusiva dei prodotti del commercio equo e solidale e sia riconosciuto idoneo da parte degli enti internazionali di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale.

TITOLO II

L'albo e il coordinamento regionale

Art. 6

*(Albo regionale delle organizzazioni
del commercio equo e solidale)*

1. È istituito l'albo regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. All'albo possono aderire le organizzazioni di cui all'articolo 3 che abbiano la sede legale ovvero almeno due unità produttive nella regione. All'albo possono aderire altresì i consorzi che abbiano almeno quattro soci iscritti nell'albo regionale.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura e le modalità per l'iscrizione all'albo e per il suo funzionamento e svolge su di esso attività di monitoraggio e vigilanza.

Art. 7

(Coordinamento regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale)

1. E' istituito il coordinamento regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Ne fanno parte:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente del coordinamento;
- b) il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
- c) le organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6, fino ad un massimo di 8;
- d) un rappresentante del comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui all'articolo 12 della l.r. 9/2002.

2. Il coordinamento è convocato dal presidente almeno due volte all'anno.

TITOLO III

Gli interventi

Art. 8

(Le azioni di sostegno)

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, favorisce e promuove la distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale e sostiene le organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6 mediante le azioni previste dalla presente legge.

Art. 9

(Forma giuridica per le organizzazioni)

1. Alle organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e delle discipline attuative della Regione.

Art. 10

(Tipologie di intervento)

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e coordina progetti di promozione del Commercio equo e solidale (CES) favorendo la formazione, l'aggregazione di risorse umane, tecniche e finanziarie.

2. Sono attività finanziabili:

- a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione;
- b) iniziative di formazione, anche a livello scolastico;
- c) iniziative nel campo della cooperazione;

- d) investimenti in infrastrutture per le botteghe e le organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6;
- e) fondi di garanzia per linee di credito promossi da banca o soggetti autorizzati che perseguono una finanza etica o di solidarietà a favore di progetti promossi dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6;
- f) fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti all'inserimento nei bandi emanati da enti pubblici della regione della priorità di prodotti di commercio equo e solidali nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri automatici di distribuzione e bar interni;
- g) attività di consulenza legale e valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
- h) fiere periodiche del commercio equo e solidale;
- i) fino al 50 per cento dei costi sostenuti da istituti scolastici per interventi sul commercio equo, rivolti ai propri allievi/studenti/corpo docente e realizzati da soggetti iscritti all'albo;
- j) fino al 50 per cento degli oneri sociali relativi al personale (dipendenti, soci lavoratori o altre forme di lavoro previste dalle vigenti leggi) per un massimo di 1.500,00 euro/anno per bottega del mondo e per un periodo non superiore a cinque anni per addetto.

Art. 11

(Giornata regionale del commercio equo e solidale)

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, la Regione organizza e promuove, insieme al coordinamento di cui all'articolo 7, l'annuale "Giornata regionale del commercio equo e solidale" quale momento di incontro fra la comunità marchigiana e le realtà del commercio equo e solidale.

Art. 12

(Modalità di vendita)

1. Ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6 è consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.

2. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6 rientrano tra le tipologie di attività previste all'articolo 13 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15

marzo 1997, n. 59), e pertanto non sono soggette a vincoli di orari o giorni di chiusura.

Art. 13

(Progetti di commercio equo solidale)

1. I progetti di commercio equo solidale promuovono lo sviluppo umano attraverso:

- a) l'ampliamento delle opportunità di scelta di ciascun individuo attraverso un processo di sviluppo che sia sostenibile, che garantisca, cioè, almeno le stesse opportunità di scelta per le generazioni future;
- b) la valorizzazione e il potenziamento delle capacità di ciascuna persona come artefice, prima ancora che beneficiaria, del processo di sviluppo;
- c) l'integrazione delle azioni di promozione della crescita economica con azioni di riequilibrio sociale e culturale, nel rispetto delle differenze tra i popoli e le culture;
- d) la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e della libera e democratica partecipazione alla vita pubblica della comunità.

2. I progetti hanno come destinatari attivi nel sud del mondo le popolazioni interessate, che sono direttamente coinvolte nella produzione dei beni nonché iniziative culturali, di educazione e formazione allo sviluppo compatibile anche nel nord del mondo.

3. I progetti si integrano altresì con i programmi di sviluppo e di lotta all'esclusione sociale sul territorio regionale.

Art. 14

(Presentazione e valutazione dei progetti)

1. Le organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6, in seguito all'emanazione di un apposito bando, presentano all'assessorato competente i propri progetti di cui all'articolo 13, corredati da una relazione particolareggiata sull'intervento, dall'indicazione dei soggetti coinvolti, da un piano finanziario dettagliato e dall'indicazione dei tempi di realizzazione previsti e dei finanziamenti disponibili.

2. Il bando definisce quale quota del capitolo di spesa definito in sede di bilancio va a contributo per investimenti nella misura massima del 50 per cento del capitolo stesso. Definisce altresì la quota a fondo garanzia per linee di credito attraverso istituti di finanza etica o altri soggetti autorizzati di cui all'articolo 3.

3. L'assessore competente trasmette, entro quindici giorni dalla scadenza del bando, il prospetto dei progetti alla competente Commissione consiliare che, nei quindici giorni successivi,

esprime il proprio parere sui progetti da ammettere al cofinanziamento regionale.

Art. 15

(Patrocinio, cofinanziamento regionale e partecipazione diretta della Regione)

1. La Giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere di cui all'articolo 14, comma 3, delibera:

- a) quali progetti ammettere al patrocinio regionale;
- b) quali progetti ammettere al cofinanziamento regionale;
- c) quale contributo ai fondi di garanzia ai sensi dell'articolo 10, lettera e).

2. Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso eccedere la quota del 40 per cento del costo complessivo preventivato del progetto.

3. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale indica il termine entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota non inferiore al 50 per cento del contributo assegnato.

4. L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con determinazione dirigenziale, a seguito della presentazione di una relazione che dimostri lo stato di attuazione del progetto e documenti la spesa della prima quota di contributo.

5. La partecipazione diretta della Regione ai programmi, può avvenire su iniziativa propria ovvero in adesione a proposte dei competenti organi nazionali o di altre Regioni.

6. Nel caso di contributi assegnati per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 13, la Giunta regionale individua, in sede di assegnazione del contributo, il beneficiario e le modalità di pagamento, sulla base dei relativi programmi.

Art. 16

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, nel termine dei trenta giorni successivi alla conclusione del progetto, presentano alla Giunta regionale una relazione finale corredata della rendicontazione finanziaria, in cui siano evidenziati il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. La mancata presentazione delle relazioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei contributi in corso di realizzazione del progetto o la revoca degli stessi.

Art. 17

(Acquisti pubblici equi e solidali)

1. In aggiunta alla misura di cui all'articolo 10, lettera f), la Regione, nel pieno rispetto delle nor-

me vigenti in materia di acquisto di beni e servizi, privilegia l'acquisto di prodotti del commercio equo e solidale nelle forniture della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti controllati con particolare riguardo alle strutture sanitarie.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce su quali prodotti ed in quale percentuale dovranno essere previste riserve per prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 18
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2008, con legge finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 3.17.04 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA), per l'anno 2008 e successivi.